

Preso atto delle valutazioni dell'UNAR di cui al parere e a seguito delle relative azioni intraprese, **la quasi totalità dei comuni italiani** investiti della questione (circa il 90%), **ha provveduto a conformarsi alla segnalazione, revocando il bando o riaprendone i termini e consentendo l'ammissione alla domanda anche dei cittadini extracomunitari.** Il parere UNAR così prodotto è stato anche utilizzato innanzi all'autorità giudiziaria adita ex art. 44 d.lgs. 286/1998 da alcuni cittadini extracomunitari esclusi dal reclutamento del personale addetto alle operazioni di censimento, concorrendo così all'accoglimento dei relativi ricorsi.

Nelle ordinanze di accoglimento del Tribunale Genova del 16 agosto 2011 e del Tribunale Milano 12 agosto 2011, si è infatti seguito sostanzialmente lo stesso percorso argomentativo già fatto proprio dall'UNAR, concludendosi per la discriminatorietà dei bandi che escludono l'accesso ai cittadini extracomunitari al reclutamento del personale addetto al censimento e provvedendosi alla rimozione del bando comunale discriminatorio con pubblicazione di altro conforme alla normativa antidiscriminatoria.

ACCESSO DEGLI STRANIERI AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. Anche in questo caso l'attività di assistenza e consulenza legale dell'UNAR nella fase precedente alle decisioni dei Tribunali aditi nel contempo dalle vittime della discriminazione ha determinato risultati favorevoli.

Il nodo della questione verteva essenzialmente sulla previsione, derivante da legge nazionale, della riserva ai soli cittadini italiani dei volontari da reclutare per il servizio civile nazionale. Una cittadina albanese e un cittadino pakistano, supportate da due associazioni legittimate ad agire ai sensi del D.Lgs. 215/2003, hanno proposto azione civile contro la discriminazione rispettivamente innanzi al Tribunale di Brescia e di Milano assumendo l'illegittimità per discriminatorietà del bando del 20.9.2011 pubblicato dall'Ufficio del Servizio Civile nella parte in cui prevede come primo requisito di ammissione l' "essere cittadini italiani".

A seguito dell'instaurazione dei due giudizi è pervenuta all'UNAR, da parte delle associazioni ricorrenti, richiesta di formulare parere sulla valenza discriminatoria del bando in questione. Con **parere n. 785 del 12 dicembre 2011**, l'UNAR ha chiaramente concluso per la **valenza discriminatoria della riserva dell'accesso al servizio civile ai soli cittadini italiani** e per una riforma della legge di riferimento atta a consentire l'accesso anche ai cittadini comunitari ed ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti secondo la previsione di cui all'art. 41 T.U.I. Il parere del UNAR è stato prodotto in giudizio. Il Tribunale adito, con una motivazione in linea con il parere dell'UNAR e con le argomentazioni delle associazioni ricorrenti ha accolto il ricorso dei cittadini stranieri esclusi all'ammissione della selezione (Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza 15243/11 del 12.1.2012), dichiarando **il carattere discriminatorio dell'art. 3 del bando nazionale per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile** nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana. Ha, conseguentemente, ordinato alla Presidenza del Consiglio – presso cui è incardinato l'Ufficio del Servizio Civile Nazionale - di sospendere le procedure di selezione e di modificare il bando consentendo l'accesso anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Su questo specifico tema va peraltro sottolineato come l'UNAR – fatto già accaduto anche nel 2010 sullo specifico tema dei cosiddetti "Buoni Vacanza" – abbia formalmente emanato un parere giuridico, notificato oltre che alle parti anche all'Avvocatura dello Stato ed ampiamente pubblicizzato anche attraverso appositi comunicati stampa, di **contenuto ed orientamento contrario a quello dell'Ufficio nazionale per il Servizio Civile e dello stesso Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio**, il che conferma come la **piena autonomia ed imparzialità** che – a norma della Direttiva CE 43/2000 e del D.lgs. 215/2003 – deve improntare l'attività dell'Ufficio sia una **realtà concreta dell'agire quotidiano dell'UNAR** nel suo nuovo "corso" avviato a partire dalla seconda metà del 2009, e ne rappresenti anzi uno dei frutti più tangibili e duraturi, anche a prescindere dalla sua trasformazione formale – certo auspicabile - in organismo o autorità indipendente.

4.6 Il contributo dell'UNAR per la valutazione dell'efficacia e dell'effettività dell'applicazione della normativa antidiscriminatoria. Il monitoraggio delle istruttorie di discriminazione sottoposti a procedimento giudiziario.

Come già evidenziato, il *follow-up* giudiziario è un'azione di sistema introdotta a partire dal 2010, nell'ambito della profonda riorganizzazione che ha caratterizzato l'UNAR al fine di assicurare un reale ed efficace esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente e nell'ottica di un costante, positivo e proattivo recepimento delle raccomandazioni e delle osservazioni che i vari organismi internazionali (ECRI, FRA, CERD, OSCE) hanno formulato sia nell'ambito della generale attività di impulso e sostegno al quadro complessivo di tutela dei diritti – e ciò avviene essenzialmente oltretutto mediante le “raccomandazioni” generali di policy antidiscriminatoria in specifici ambiti di intervento, anche attraverso periodici studi, ricerche e momenti di confronto tra gli *equality bodies* e gli operatori del settore - che rispetto alla specifica situazione italiana nel corso di visite e con la formulazione dei rapporti periodici sui cicli di monitoraggio previsti dalle relative convenzioni.

In tale contesto, è stato più volte evidenziata la centralità, sia a fini conoscitivi che in relazione all'elaborazione di strategie atte ad assicurare una sempre maggiore applicazione della normativa antidiscriminatoria, del tema della **raccolta e dell'analisi sistematica dei dati inerenti i procedimenti giudiziari** e tra questi, in particolare, quelli relativi all'odio razziale ed alle aggressioni di stampo razzista.

L'UNAR, nel quadro della propria strategia di intervento, nel mentre ha approntato un set di misure organiche in grado di incidere nel medio periodo sulle problematiche evidenziate anche dagli organismi internazionali quali il fondo di solidarietà per le spese legali delle vittime, il network di mediatori civili disponibili gratuitamente, il potenziamento della consulenza legale, l'istituzione del centro di ricerca permanente contro le discriminazioni etniche e razziali (CERIDER) e recentissimamente un apposito protocollo con il Consiglio nazionale forense sul tema della formazione e del riconoscimento di appositi crediti formativi in materia, ha ritenuto di individuare nell'attivazione della nuova funzione del “**monitoraggio dei procedimenti giudiziari**”, uno strumento operativo ed efficace in grado di rispondere non solo alle suddette esigenze, ma anche e soprattutto a sostenere le vittime di discriminazioni nel loro diritto alla giustizia, supportando e consigliando anche i loro legali e interloquendo costantemente con i Tribunali, anche allo specifico scopo di assicurare, per quanto possibile, un andamento rapido e certo dei procedimenti.

Il monitoraggio dei procedimenti giudiziari, nato inizialmente per i soli procedimenti penali, è stato esteso nella seconda metà del 2011 anche a quelli civili o amministrativi; pertanto allo stato attuale esso concerne tutte le istruttorie aventi ad oggetto la denuncia di fenomeni discriminatori idonei ad integrare gli estremi di una fattispecie penale, ivi incluse le notizie di reato formulate dall'Ufficio, nonché i ricorsi proposti in sede civile a norma dell'articolo 44 del D. Lgs n.286/1998 dai soggetti passivi di discriminazione per motivi di razza od origine etnica, sia direttamente che per il tramite delle associazioni legittimate ad agire in giudizio in nome, avverso atti o comportamenti discriminatori, scaturiti dalle segnalazione pervenute al Contact Center dell'UNAR o dallo stesso appresi dalla stampa, è stato istituito, all'interno del sistema informativo dell'UNAR un apposito profilo per il monitoraggio dei casi che hanno dato luogo ad un procedimento giudiziario sia esso penale, civile o amministrativo.

Una volta decisa l'istituzione di tale funzione, si è provveduto ad inserire nell'apposito profilo creato all'interno del sistema informatico del Contact Center UNAR, anche alcune istruttorie, aperte in precedenza e per le quali era in corso appunto un procedimento giudiziario.

Complessivamente sono quindi **n. 166 i procedimenti giudiziari monitorati dall'UNAR**, così distribuiti:

Tabella 20 – Monitoraggio dei procedimenti giudiziari – Dettaglio per annualità.

ANNO	Numero
2005	2
2006	1
2007	3
2008	5
2009	9
2010	51
2011	95
Totale	166

Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2012

E' facile notare come il **forte incremento del numero di casi sottoposti al monitoraggio** in questione è in linea con il nuovo modello organizzativo del servizio svolto dal *Contact center* UNAR che l'Ufficio ha reso operativo appunto nel 2010; un cambiamento organizzativo capace di assicurarne migliore accessibilità e capacità di intervento anche grazie alla predisposizione di un punto d'accesso on line liberamente raggiungibile dalle potenziali vittime o testimoni di fenomeni discriminatori, mediante la compilazione di un format che attiva immediatamente la segnalazione al primo livello del *Contact center*.

La nuova metodologia di lavoro consente, inoltre, di monitorare, in maniera adeguata ed efficace, i fenomeni di razzismo e xenofobia on line e su web oltre che nei media, attraverso la realizzazione giornaliera di una rassegna stampa tematica, comprendente organi di stampa nazionale e locale.

Tabella 21 – Monitoraggio dei procedimenti giudiziari – Dettaglio per tipologia.

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	Numero
Giudice Penale	145
Giudice Civile	19
Tribunale amministrativo regionale (TAR) ⁴¹	2
Totale	166

Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2012

Dei 166 casi sopra menzionati, ne sono stati **chiusi complessivamente**, anche a seguito della loro definizione in sede giudiziaria, **n. 33, di cui n. 28 con esito positivo**, n.3 negativo e n. 2 non specificato. E' interessante notare come 9 dei procedimenti instaurati in sede penale discendano da **notizie di reato inoltrate dall'UNAR all'Autorità Giudiziaria** competente per territorio ai sensi dell'art.331 del c.p.p. il quale prevede l'obbligo per i pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio di denunciare per iscritto un reato, perseguibile d'ufficio, del quale abbiano notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

Le notizie di reato in questione hanno ad oggetto dichiarazioni, di cui l'ufficio è venuto a conoscenza per il tramite del costante monitoraggio degli episodi di razzismo e xenofobia on line e su web e della quotidiana rassegna stampa volta a monitorare i fenomeni di discriminazione razziale nel nostro Paese, rinvenute su un blog che inneggiava all'odio razziale ed affiliato alla setta razzista del **Ku Klux Klan** (notizia di reato del 02.11.2009), ovvero rese da **esponenti politici di**

⁴⁰ Introdotta nella seconda metà del 2011.⁴¹ Idem.

rilievo nazionale e amministratori locali, nonché da partiti e movimenti anche facenti parte della **coalizione governativa** e i relativi **organi di informazione**.

In tutte le suddette situazioni è possibile ravvisare gli estremi della fattispecie penale di cui all'art. 3, lettere a) e b), della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, che punisce “con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, e “con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Il reato di incitazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi così come l'aggravante speciale dell'odio razziale etnico, nazionale o religioso (introdotta dall'articolo 3 della Legge del 25 giugno 1993 n. 205 - c.d. “Legge Mancino” - il cui disposto normativo ha apportato modifiche ed integrazioni alla precedente Legge 13 ottobre 1975, n. 654), che spesso accompagna la commissione, tra gli altri, del reato di lesioni, di ingiurie e di calunnie ai danni di cittadini stranieri, ricorrono frequentemente nei casi penali istruiti e monitorati dall'UNAR fino al completo e definitivo svolgimento del relativo procedimento in sede giudiziaria.

Oltre, infatti, ai 9 casi per i quali l'Ufficio stesso ha proceduto all'inoltro della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, ve ne sono altri 8 in cui è stato contestato il reato sanzionato dalla c.d. “Legge Mancino” e 39 in relazione ai quali la matrice della condotta delittuosa tenuta dal reo, o presunto tale, tradottasi in aggressione, ingiurie o calunnie ai danni di uno straniero, risulta essere l'odio per le origini straniere della vittima e, pertanto, contestato, a norma del citato articolo 3 della c.d. “Legge Mancino”, a titolo di circostanza aggravante della suddetta condotta, al soggetto sottoposto ad indagini preliminari o, nell'ipotesi di rinvio a giudizio, al conseguente dibattimento.

Dei **procedimenti penali** inerenti agli 8 casi sopra menzionati in cui è stato contestato all'autore della condotta delittuosa, o presunto tale, il reato di istigazione all'odio razziale, ne è stato definito soltanto 1 con sentenza del **Tribunale di Padova che ha condannato Vittorio Massimo Aliprandi, ex parlamentare padovano della Lega Nord**, oggi consigliere del comune veneto, ad una pena pecuniaria di 4 mila euro nonché a liquidare 2mila euro a testa alle parti civili (associazione Opera Nomadi e 2 soggetti di etnia rom) per le frasi dallo stesso pubblicate su una pagina del social network Facebook nel dicembre 2010 e nel gennaio 2011. Gli altri 7 procedimenti, vertono ancora nella fase delle **indagini preliminari** e ci si attende per gli stessi il verificarsi di prossime evoluzioni. Per quel che concerne, invece, i 39 casi in cui l'odio razziale viene contestato dall'autorità giudiziaria a titolo di **circostanza aggravante** dei diversi reati di aggressione, ingiurie o calunnie commessi ai danni di uno straniero, si evidenzia che per 14 di essi è ancora in corso lo svolgimento delle relative indagini preliminari mentre 17 vertono nella successiva fase dibattimentale di primo e secondo grado e 8 sono pervenuti ad una definizione in ordine alla quale l'aggravante in questione, pur contestata, è stata riconosciuta e, pertanto, presa in considerazione dall'organo giudicante ai fini della determinazione dell'entità della pena comminata al reo, soltanto in tre degli otto procedimenti sopra menzionati.

Risponde sempre allo stesso scopo l'avvenuta **modifica del prospetto analitico** delle fattispecie delle condotte discriminatorie utilizzato dal sistema informatico del Contact Center UNAR, il quale prima del 2010 non riportava, nell'ambito denominato “Vita Pubblica”, il contesto relativo alle **aggressioni e ai tentativi di aggressione a sfondo razziale**, istituito appunto nel 2010 e che consente quindi all'UNAR di avere un quadro puntuale degli episodi razzisti e xenofobi che sfociano in vera e propria violenza.

Tabella 22 – Monitoraggio degli episodi violenza razzista
Dettaglio per annualità e % rispetto alle istruttorie del Contact Center.

Anno	Numero totale	% "Vita pubblica"	%Totale istruttorie
2010	50	49	6,5
2011	58	45	5,8
Totale	108		

Fonte: UNAR/IREF-ACLI 2012

Il dato risultante dall'attività del *Contact Center*, è in questo caso non completamente negativo in quanto pur segnalando, nel suo complesso, un aumento degli episodi di violenza a matrice razzista, si traduce però, a fronte di un ulteriore consistente aumento dell'emersione delle condotte discriminatorie conseguito nel 2011 (+30,3% rispetto al 2010) grazie all'efficacia del nuovo modello organizzativo dell'Ufficio, in una diminuzione dei fenomeni in termini percentuali, passando quindi dal 6,5 al 5,8%. Per avere elementi maggiormente calzanti e iniziare a definire in maniera puntuale il trend dei fenomeni di violenza a sfondo razziale, sarà però molto utile verificare l'attività che verrà svolta dal *Contact Center* nel corso del 2012.

5. ETNIE E WEB. LA RAPPRESENTAZIONE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E ROM NELLA RETE INTERNET⁴²

5.1 Il contesto europeo ed italiano in materia di media e contrasto alle discriminazioni

Al di là della normativa di carattere generale relativa alle discriminazioni, diversi sono i provvedimenti emanati dagli organismi dell'UE in materia di discriminazioni e razzismo sui mass-media in generale e su internet in particolare: all'Unione Europea va riconosciuto il merito di aver colto le implicazioni sociali ed economiche del fenomeno World Wide Web già nel 1996 quando Internet non ancora era diventato uno strumento comunicativo di massa in Europa ed in Italia.

La Commissione già nel 1996 mostrava di avere ben chiare le peculiarità di Internet, osservando che le particolari caratteristiche della Rete:

- fanno sì che garantire il rispetto della legge risulti più complicato di quanto avviene con l'impiego di mezzi di comunicazione più tradizionali;
- rendono inefficaci determinati tipi di controllo a causa della possibilità di reindirizzare i messaggi. Su Internet i controlli possono effettivamente aver luogo soltanto ai punti di entrata e di uscita nella rete (vale a dire in corrispondenza del *server* mediante il quale l'utente accede alla rete oppure del terminale utilizzato per visionare o trasferire le informazioni ovvero del server su cui un documento è pubblicato);
- consentono che anche qualora un documento pubblicato venga rimosso da un server in seguito ad un intervento delle autorità è sempre possibile copiarlo agevolmente e rapidamente su altri server soggetti ad altre giurisdizioni, cosicché esso continua ad essere disponibile finché anche tali siti non vengano bloccati.

Nel 1996 il *Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi d'informazione* (COM(96) 483 def.) ha fornito a tutti gli operatori del settore dell'audiovisivo e dell'informazione, europei e non, una base di riflessione e dibattito. In un contesto in cui emergevano - tra la televisione e Internet - nuovi servizi audiovisivi e d'informazione, il suo scopo era l'adeguamento del quadro normativo e dei cd. "atteggiamenti pratici", con una attenzione particolare alla tutela dei minori e della dignità umana. Nella *Comunicazione sul contenuto illegale e nocivo su Internet* (COM(96) 487 def.), dopo aver evidenziato la funzione propulsiva e diffusiva dell'informazione svolta da Internet, la Commissione sottolinea che, come accade per qualsiasi altra tecnologia di comunicazione, anche Internet veicola un certo volume di informazioni di contenuto potenzialmente nocivo od illegale, ovvero si presta ad abusi finalizzati allo svolgimento di attività criminali. Il fenomeno si estende a molti settori distinti, ai quali si applicano regimi e strumenti giuridici differenti a livello sia nazionale che internazionale; tra questi la tutela della dignità umana e l'incitamento all'odio e alla discriminazione razziale.

Dal punto di vista legale, la Commissione, pur ribadendo che in ordine alla distribuzione di informazioni di contenuto illegale sull'Internet, compete agli Stati membri la responsabilità di garantire l'applicazione delle norme vigenti, osserva che data la natura fortemente decentralizzata e transnazionale della rete sarebbe opportuno varare provvedimenti concreti a livello di dicasteri della giustizia e degli interni per rafforzare la cooperazione tra Stati membri. Vengono definiti i concetti

⁴² La ricerca *Il ruolo dei mezzi di comunicazione nella creazione e diffusione degli stereotipi*, che ha portato all'elaborazione del presente capitolo, nasce sulla base della Convenzione che l'Istol ha stipulato con il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'implementazione del Programma Operativo Nazionale *Governance e Azioni di Sistema* 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo Obiettivo Convergenza - Asse Pari opportunità e non discriminazione - Obiettivo specifico 4.2, la cui gestione è affidata all'UNAR.

di “*contenuti illegali*” e di “*contenuti nocivi*”, evidenziando che è di importanza cruciale distinguere tra gli uni e gli altri poiché queste due categorie di contenuti pongono questioni di principio radicalmente differenti, cui vanno date risposte giuridiche e tecnologiche molto diverse. La Commissione quindi distingue le informazioni di cui è illegale la diffusione perché ledono diritti delle persone o interessi ed esigenze che potremmo definire “di ordine pubblico” dalle informazioni “*a contenuto nocivo*” che sono quelle che pur senza violare diritti sono in grado di ledere i valori e la sensibilità delle persone. Viene sottolineato inoltre che la nozione di contenuto nocivo risente di differenze culturali: ogni paese può raggiungere proprie conclusioni nel definire il confine tra ciò che è consentito e ciò che non lo è. Risulta dunque indispensabile che le iniziative internazionali tengano conto della diversità delle regole morali nei diversi paesi per esaminare la possibilità di arrivare a norme idonee a tutelare le persone contro il materiale offensivo pur garantendo la libertà d’espressione. In relazione alla posizione dei fornitori d’accesso ad Internet, la Commissione evidenziava la necessità di modificare o chiarire le disposizioni di legge per aiutare i fornitori d’accesso e/o di servizi, la cui attività principale è quella di fornire un servizio ai clienti, a seguire una linea di condotta che li ponga al riparo tanto dalle accuse di censura quanto dalla responsabilità giuridica per atti perseguibili, aggiungendo che nel caso in cui i *fornitori di servizi* forniscano anche materiale sul World Wide Web ovvero nell’ambito dei *newsgroup* ovviamente essi ne sono responsabili alla stessa stregua di qualsiasi autore o fornitore di materiale.

Infine, le soluzioni pratiche per combattere la diffusione di notizie illegali o nocive in Internet venivano individuate dalla Commissione:

- nella rimozione del materiale illegale o nocivo dal server ospitante;
- nel blocco dell’accesso ai *server* che le ospitano, in caso di impossibilità di rimozione delle informazioni illecite da Internet (ad es. perché il server si trova in uno Stato che non intende collaborare).

Seguendo questa linea, la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi e degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 17 febbraio 1997, relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet, invita gli Stati membri:

- ad incoraggiare e agevolare sistemi di autoregolamentazione, che includano organismi rappresentativi dei fornitori e degli utenti dei servizi su Internet, codici di condotta efficaci ed eventualmente dispositivi di segnalazione (*hotline*) a disposizione del pubblico;
- ad incoraggiare la messa a disposizione degli utenti di meccanismi di filtraggio e promuovere la creazione di sistemi di classificazione.

Viene chiesto alla Commissione, per quanto riguarda le competenze dell’Unione Europea, di favorire il coordinamento su scala comunitaria degli organismi di autoregolamentazione e di rappresentanza; di promuovere e agevolare lo scambio di informazioni in merito alle migliori prassi in questo settore; di promuovere la ricerca sugli aspetti tecnici, in particolare il filtraggio, la classificazione, l’identificazione e la protezione della sfera privata, tenendo conto della diversità culturale e linguistica dell’Europa; di esaminare in modo più approfondito la questione della responsabilità giuridica per le informazioni diffuse tramite Internet.

Il 24 aprile 1997, il Parlamento Europeo adotta una *Risoluzione in merito alla Comunicazione della Commissione sul contenuto illegale o nocivo di Internet*. Essa contiene un elenco di desiderata rivolto al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. Rispetto ai contenuti illegali, la risoluzione invita gli Stati membri a definire nei rispettivi ordinamenti giuridici norme comuni minime e forme di cooperazione amministrativa basate su orientamenti condivisi e

invita la Commissione a proporre un quadro comune di autodisciplina a livello UE che comprenda, tra i suoi obiettivi quello della tutela dei minori e della dignità umana.

La risoluzione sottolinea inoltre la necessità di favorire la cooperazione internazionale tra l'UE e i suoi principali partner, basata su convenzioni o sull'applicazione di nuovi strumenti giuridici internazionali, e di promuovere la cooperazione tra i fornitori di accessi Internet, al fine di incoraggiare l'autodisciplina.

Con il *Piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet* COM(97) 582, la Commissione europea torna ad affrontare il tema dei contenuti illeciti o nocivi su Internet, contemplando tra questi anche quelli che incitano all'odio o alla discriminazione razziale.

La Commissione identifica alcune aree in cui è opportuno intervenire concretamente e investire risorse comunitarie per incoraggiare un ambiente favorevole allo sviluppo dell'industria di Internet:

- la promozione dell'autodisciplina e di sistemi di controllo dei contenuti, come una rete europea di *hotline*, che consentano agli utenti di segnalare contenuti incontrati su Internet e ritenuti illegali per ottenere un elevato livello di protezione e che affronti soprattutto contenuti come la pornografia a sfondo pedofilo, il razzismo o l'antisemitismo;
- la dimostrazione e applicazione di efficaci servizi di filtraggio e di sistemi compatibili di valutazione, che tengano conto del pluralismo culturale e linguistico;
- azioni di sensibilizzazione degli utenti, soprattutto giovani, genitori e insegnanti, finalizzate ad un uso sicuro e fiducioso delle risorse di Internet fornite dall'industria.

Con Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 viene adottato il *Piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali*.

Un secondo programma comunitario per promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online viene lanciato nel 2005 dal Parlamento europeo con la Decisione n. 854/2005/CE. Il programma, denominato *Safer Internet Plus*, in continuità con le iniziative precedenti, pone ancora maggiore enfasi sulla necessità di mettere in campo interventi permanenti contro i contenuti illegali, in particolare la pornografia infantile ed il materiale razzista.

Nella Comunicazione del 2000 *Creare una società dell'informazione sicura, migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica* COM(2000) 890, la Commissione Europea ribadisce la necessità di operare un riavvicinamento della normativa penale degli Stati membri in materia di razzismo e xenofobia su Internet. A riguardo la posizione della Commissione è quella di equiparare gli illeciti *online* a quelli commessi *offline* chiamando a rispondere in sede penale l'autore o il fornitore dei contenuti illegali.

La Commissione si impegna a presentare delle proposte legislative volte a ravvicinare ulteriormente il diritto penale in materia di criminalità ad alta tecnologia e ad esaminare, in particolare, le possibilità d'azione per combattere il razzismo e la xenofobia su Internet, nell'ottica di presentare una decisione quadro nell'ambito del Titolo VI del trattato dell'Unione europea, concernente le attività razzistiche e xenofobiche in rete e non.

Con la *Risoluzione sulla libertà di espressione su Internet* del 6 luglio 2006 il Parlamento europeo ribadisce i principi sanciti nell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo il quale afferma che "ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere".

Il Parlamento sottolinea il ruolo della società dell'informazione per la democrazia e per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare per quanto riguarda la libertà di espressione e di opinione, nonché la libertà di ricevere e di accedere all'informazione

sottolineando che le restrizioni dovrebbero esistere solo in caso di attività illegali quali l'incitamento all'odio, alla violenza e al razzismo, la propaganda totalitaria e l'accesso dei minori alla pornografia o il loro sfruttamento sessuale.

Sempre del 2006 è la *Raccomandazione* congiunta del Parlamento e del Consiglio dell'UE *relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea* (2006/952/CE) nella quale viene sottolineata la necessità di adottare misure volte a combattere ogni discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, disabilità, età o orientamento sessuale nei mezzi di comunicazione e in tutti i messaggi pubblicitari. Viene inoltre richiamata l'importanza di assicurare l'equilibrio tra la tutela dei diritti individuali da un lato e la libertà d'espressione dall'altro. In tale ottica vengono invitati gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per assicurare la protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione prendendo in considerazione l'introduzione di misure nelle legislazioni o prassi nazionali concernenti il diritto di rettifica o misure equivalenti, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e costituzionali.

Infine, tra le iniziative del Consiglio dell'UE va ricordata la *Dichiarazione*, datata 28 giugno 2001, *relativa alla lotta al razzismo e alla xenofobia su Internet mediante l'intensificazione delle iniziative rivolte ai giovani*. Nella comunicazione viene posto l'accento sull'importanza del ruolo delle scuole e delle associazioni giovanili nella promozione di valori quali la democrazia, i diritti umani e la tolleranza e sulla necessità di coinvolgere e formare le persone impegnate con i giovani per aumentare la loro consapevolezza e la comprensione dei problemi connessi all'intolleranza. Viene sottolineata la necessità di procedere ad uno scambio di esperienze e di informazioni fra gli Stati membri, promuovendo lo sviluppo dei programmi, delle reti e degli organi esistenti, come l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, e coinvolgendo le autorità a livello locale e nazionale e professionisti allo scopo di sviluppare le migliori prassi nel settore. Vengono infine invitati i fornitori di servizi Internet nell'Unione ad offrire al pubblico i mezzi per segnalare il materiale di contenuto razzista e xenofobo incontrato in Internet ed a cooperare con le autorità giudiziarie degli Stati membri nella lotta contro il razzismo e la xenofobia su Internet.

A partire dal 2005 l'Unione Europea ha preso parte al dibattito sulle questioni relative alla *governance* di Internet, partecipando attivamente agli Internet Governance Forum. Nell'ambito di questo processo diversi sono i provvedimenti emanati dai diversi organismi dell'UE. Si ricordano, in particolare: le Risoluzioni del Parlamento Europeo del 2008 e del 2010; la Comunicazione della Commissione "Governance di internet: le prossime tappe" del 2009⁴³.

L'IMPEGNO DEL CONSIGLIO D'EUROPA. Nel novembre del 1996 il Comitato Europeo per i Problemi Criminali, costituito in seno al Consiglio d'Europa, decideva di incaricare un pool di esperti di stendere una Convenzione Internazionale per contrastare la criminalità nello spazio cibernetico. Con la prima Convenzione internazionale per la lotta alla cyber-criminalità, i paesi membri del Consiglio d'Europa e i loro partner (Stati Uniti, Canada, Giappone, Africa del sud) si sono impegnati a regolamentare uniformemente dal punto di vista giuridico ed etico, un settore che era regolato unicamente dalle leggi del mercato.

La Convenzione ha quindi rappresentato il punto di arrivo di una comune volontà europea di creare degli efficaci strumenti di lotta al cyber-crimine, di armonizzare la normativa dei paesi aderenti e di prevedere delle effettive e rapide forme di collaborazione e cooperazione internazionale. Il testo finale è stato adottato l'8 novembre 2001⁴⁴ ma la Convenzione è stata ratificata in Italia soltanto nel marzo 2008 (legge n. 48 del 18 marzo 2008).

Tra gli obiettivi perseguiti dalla Convenzione vi sono l'armonizzazione del diritto penale sostanziale (artt. 2-13), profili processuali di disciplina delle prove e dei mezzi per la loro

⁴³ Cfr. Par. 2.3 La Governance di Internet.

⁴⁴ Council of Europe – ETS 185 – Convention on Cybercrime

acquisizione e raccolta anche oltre i singoli confini nazionali (artt. 14-22), il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia, tramite lo snellimento degli strumenti di assistenza (giudiziaria e di polizia), lo scambio di informazioni e dati in tempo reale (artt. 23-35).

Successivamente all'adozione della Convenzione, il Consiglio d'Europa ha adottato il *Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici*. I due principali obiettivi del Protocollo sono l'armonizzazione del diritto penale e il miglioramento della cooperazione internazionale per lottare più efficacemente contro il razzismo e la xenofobia su Internet.

Il Protocollo, aperto alla firma nel gennaio 2003, è stato sottoscritto, ad oggi, da 34 paesi, di cui 17 hanno proceduto alla successiva ratifica, mentre l'Italia, lo ha sottoscritto il 9 novembre 2011, anche se non ha ancora provveduto ad avviare l'iter di ratifica.

Altro organismo del Consiglio d'Europa attivo su questo fronte è la Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza (Ecri)⁴⁵ che nel 2000 ha emanato la Raccomandazione n° 6 contro la diffusione via Internet di materiale con contenuto razzista, xenofobo e antisemita che richiama la responsabilità dei governi, da una parte nel sanzionare, dall'altra nel sostenere le iniziative antirazziste sul web e nel promuoverne nuove. Invita inoltre a supportare le misure di autoregolamentazione adottate dai provider, le hot-line antirazziali i codici di condotta e i software con funzioni di filtro.

5.2 La rappresentazione della diversità nei media europei.

Allo scopo di conoscere la portata, la natura e le cause dei fenomeni discriminatori, e valutare così l'impatto delle politiche messe in atto e delle pratiche sperimentate, la Commissione pone grande rilievo alla necessità di realizzare studi e analisi, costituire base di dati e realizzare inchieste ricorrenti sul tema. L'attenzione al ruolo dei media, da un lato, in tema di lotta alle discriminazioni - come strumento di sensibilizzazione al valore della diversità e di decostruzione degli stereotipi, come mezzo di diffusione delle conoscenze sui diritti e sulle responsabilità - dall'altro, come pericoloso veicolo di diffusione di immagini stereotipate così come di sentimenti di razzismo e xenofobia è costante a livello internazionale. Le principali iniziative promosse negli ultimi anni dalla Commissione europea che hanno riguardato i media e la lotta alle discriminazioni sono state le azioni di sensibilizzazione e informazione. Oltre alle numerose conferenze e seminari, sono state numerose le iniziative di tipo informativo⁴⁶, il finanziamento di progetti nazionali e transnazionali di sensibilizzazione o volti allo sviluppo di nuovi modelli formativi e alla promozione della cultura della diversità tra i giornalisti.

Al fine di conferire unitarietà a queste molteplici e diversificate iniziative messe in campo e massimizzarne l'impatto, la Commissione ha successivamente finanziato, attraverso il Programma Progress, la mappatura delle prassi più significative inerenti i media e l'elaborazione di raccomandazioni utili per intraprendere azioni future⁴⁷.

⁴⁵ La Commissione ha come compito principale produrre relazioni periodiche sul diffondersi dei fenomeni di xenofobia e razzismo negli Stati membri del Consiglio d'Europa ed elaborare raccomandazioni rivolte ai governi e ai rappresentanti della società civile. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp

⁴⁶ Ad esempio, la campagna "Si alle diversità. No alle discriminazioni" promossa dal 2003 per far conoscere nei 27 paesi membri le norme sulla parità di trattamento ed illustrare i vantaggi della diversità. Essa prevede il premio giornalistico annuale The EU Journalist Award per quanti contribuiscono ad accrescere la comprensione dei vantaggi della diversità e incoraggiano i lettori a valutare i problemi della discriminazione e dell'ineguaglianza in modo più approfondito. La Campagna è stata finanziata dal 2004 al 2006 dal Programma d'azione comunitario contro le discriminazioni e dal 2007 è finanziata dal Programma Progress. Altri esempi sono le numerose campagne e iniziative nell'ambito dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) a livello nazionale, regionale e locale in tutta l'UE. Anche l'Anno europeo del dialogo interculturale 2008 aveva tra gli altri obiettivi quello di evidenziare il ruolo centrale dei mezzi di comunicazione nella promozione del principio di uguaglianza e tra le attività era previsto il finanziamento di campagne d'informazione e di promozione, in particolare in cooperazione con organi d'informazione e organizzazioni della società civile a livello comunitario e nazionale per diffondere i messaggi chiave relativi al dialogo interculturale.

⁴⁷ Invitation to tender N° VT/2007/036. Study on media and diversity (VC/2007/440)

Nell'ambito del Programma Progress è stato finanziato nel 2007 lo studio **Media4Diversity. Taking the Pulse of Diversity in the Media**⁴⁸ realizzato dalla partnership composta da Internews Europe, la Federazione Internazionale dei giornalisti (IFJ) e il Media Diversity Institute che hanno monitorato i mezzi di informazione nei 27 Paesi Ue, oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, per trasferire pratiche efficaci nei media attraverso l'individuazione e la promozione di iniziative a favore della coesione sociale, la prevenzione dei conflitti, e la trasformazione della rappresentazione dei gruppi oggetto di discriminazione⁴⁹. Su 472 iniziative mappate ne sono state selezionate 150⁵⁰ ed esaminate 30 come esempi di buone prassi. Un dato interessante che mostra l'attualità del tema è che rispetto al tipo di discriminazione, quasi la metà delle iniziative selezionate mirano a contrastare quelle legate all'etnia e alla religione. Dal rapporto si rileva, inoltre, che se si considera la distribuzione delle iniziative mappate per tipologia di media risulta una percentuale relativamente alta di iniziative *online* per il fatto che la rete non presenta barriere in ingresso e che sembra particolarmente adatta a veicolare determinati contenuti e raggiungere gruppi specifici.

5.3 Media e discriminazioni. Le iniziative in Italia

L'ordinamento italiano, almeno dal punto di vista legislativo, si è uniformato agli orientamenti comunitari in tema di discriminazioni attraverso il pieno recepimento delle direttive di "seconda generazione". Occorre sottolineare, tuttavia, che nell'ordinamento italiano non esiste una norma specifica destinata a sanzionare condotte antidiscriminatorie per il mondo *on line*.

Allo stato attuale, in Italia, le norme di riferimento per quanto concerne la discriminazione, l'odio, la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi - anche attraverso i mezzi di comunicazione - sono infatti rappresentate solo dalla Legge n. 13 ottobre 1975, n. 654, dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122 (convertito nella Legge 25 giugno 1993, n. 205) successivamente modificati dalla Legge 24 febbraio 2006 n. 85 "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione". Non essendo specificato con quali modalità si possano realizzare le condotte criminali sanzionate, si presuppone un'estensione della norma anche ad Internet. Del resto, essendo i provvedimenti legislativi antecedenti alla nascita di Internet, non prevedevano specifici comportamenti penalmente rilevanti in materia di razzismo e xenofobia, commessi con l'ausilio di mezzi informatici. Nel marzo del 2008 è stata approvata la Legge n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno". La legge 48/08 è intervenuta in maniera più consistente sugli aspetti processuali-penalistici e sulle forme e procedure di cooperazione internazionale, apportando solo poche modifiche all'impianto penalistico preesistente. Attualmente, la scelta operata a livello politico sembra essere quella di evitare di "normare" la rete, cercando di promuovere e favorire una sorta di autoregolamentazione della stessa. Tra le proposte al vaglio nel 2010 va segnalata quella del Ministero dell'Interno di promuovere un codice di autoregolamentazione della rete da far sottoscrivere ai provider e fornitori dei servizi. I provider che sottoscrivono il codice dovrebbero impegnarsi in prima persona ad avvisare via mail gli utenti che un contenuto da loro pubblicato potrebbe risultare "malevolo" o "inopportuno" (in base a quanto stabilito dal codice stesso). Gli utenti sarebbero quindi invitati a provvedere alla rimozione, altrimenti il contenuto potrebbe essere rimosso dal provider stesso o segnalato alle autorità competenti.

A fronte di un quadro normativo carente, diverse sono le iniziative promosse a livello istituzionale e non per affrontare il tema del razzismo nei mezzi di comunicazione in generale ed in Internet, in particolare.

⁴⁸ <http://www.media4diversity.eu/>

⁴⁹ I risultati sono stati validati nell'ambito di un seminario a Praga nel 2009 dove sono state formulate raccomandazioni ai media, la società civile e i policy maker

⁵⁰ La selezione è avvenuta sulla base di alcuni criteri quali la rappresentatività geografica, il soggetto promotore (media, società civile o governo) il tipo di media (broadcast, stampa, internet) e sua diffusione, la significatività e l'innovatività delle iniziative.

In primo luogo vanno ricordate alcune iniziative poste in essere dai giornalisti italiani, culminate nel 2008 nell'adozione della cd. **Carta di Roma**. Prendendo spunto da alcuni fatti di cronaca che hanno visto episodi di criminalizzazione di cittadini extracomunitari, nel 2008 è stata promossa l'iniziativa "Giornalisti contro il razzismo", una campagna per un'informazione più attenta e rispettosa e per la messa al bando di termini quali extracomunitario, clandestino, zingaro, ecc. che hanno assunto nell'immaginario collettivo connotazioni fortemente stigmatizzanti. L'iniziativa ha dato vita a una mobilitazione nazionale che ha registrato le importanti adesioni delle agenzie Dire (Canale Welfare) e Redattore Sociale e del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna. Sempre a livello locale è stato attivato il *Protocollo d'intesa sulla comunicazione interculturale* sottoscritto nel febbraio 2007 a Forlì dai media del territorio, l'Ordine dei giornalisti, Assostampa e enti locali. Il documento prevede la sperimentazione di azioni concrete per un maggior coinvolgimento di giornalisti ed esperti immigrati nella produzione mediatica che passi, tra le altre cose, attraverso l'impiego di giornalisti immigrati nelle redazioni locali e la realizzazione di un'agenda di esperti e fonti dal mondo dell'immigrazione, per facilitare la produzione di un'informazione più completa.

Nel 2008 è stata infine adottata la Carta di Roma, il Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti siglato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e da la Federazione Nazionale della Stampa d'intesa con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), con l'obiettivo di fornire delle linee guida per il trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio italiano. Nel 2011 è stata infine costituita l'omonima Associazione "Carta di Roma", di cui sono soci l'Ordine dei Giornalisti e la Federazione nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e fanno parte nella veste di osservatore e invitato permanente rispettivamente l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e lo stesso UNAR.

Le linee guida fornite dalla Carta di Roma, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del giornalista, con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche, pongono l'attenzione sulla necessità di sostenere un'informazione responsabile che prenda le distanze da comportamenti non corretti e superficiali e dalla diffusione di informazioni alterate o generalizzate. Nello specifico, tale strumento, facendo perno sul fondamentale criterio deontologico del "rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati", chiede ai giornalisti italiani di trattare questi argomenti con la massima accortezza, adottando termini giuridicamente appropriati - al documento è allegato un piccolo glossario che riporta le specifiche di ogni status (rifugiato, richiedente asilo, migrante irregolare ecc.) - evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte ed adottando quelle accortezze in merito all'identità ed all'immagine che non consentano l'identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali. Si fa riferimento anche alla necessità di tutelare i soggetti provenienti da altri contesti socioculturali, laddove questi accettino di parlare con i giornalisti, considerando la possibilità che non tutti siano in grado di valutare le conseguenze.

La Carta di Roma ribadisce infine il dovere di fornire al pubblico un'informazione corretta in un contesto chiaro, non tralasciando di esplicitare, dove possibile, le cause dei fenomeni, facendo appello al contributo di esperti e di organizzazioni specializzate in materia. Tra le iniziative promosse nell'ambito della Carta vi è l'istituzione dell'Osservatorio Carta di Roma, una struttura indipendente ed autonoma, che raccoglie i contributi di diversi atenei e istituti di ricerca nazionali, nonché di altri soggetti titolari di responsabilità pubbliche e private in materia, col compito di monitorare periodicamente l'evoluzione dello scenario informativo italiano in materia di immigrazione, asilo politico e minoranze.

Infine, per quanto riguarda il razzismo sul web, si ricorda anche l'importante iniziativa assunta dallo stesso UNAR che ha inserito sul suo sito internet le istruzioni per segnalare siti e materiali *on line* con contenuto discriminatorio. Se i siti segnalati presentano contenuti anche

penalmente sanzionabili, l'UNAR trasmette la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale avvio dell'azione penale; in tutti gli altri casi interviene direttamente adottando le iniziative più opportune.

5.4 Rappresentazione e percezione del fenomeno: il ruolo dei media

Il fenomeno dell'immigrazione ha, come abbiamo visto, solo più recentemente interessato gli attori istituzionali e politici del nostro paese, i quali hanno impostato le politiche di integrazione dei migranti, e soprattutto quelle per le pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni, anche sulla base di strategie implementate a livello europeo. A differenza di ciò che accade in contesto europeo, tuttavia, gli strumenti previsti nel nostro paese per contrastare la creazione ed il consolidamento di pregiudizi e stereotipi e prevenire i casi di discriminazione e razzismo non prevedono, se non in rari casi, un chiaro riferimento ai mezzi di comunicazione/informazione intesi quali canali di supporto a tali strategie. Siamo di fronte ad un fenomeno sociale complesso che richiede molta attenzione ed impegno, anche da parte dei mezzi di comunicazione, per intervenire laddove i comportamenti razzisti siano evidenti, ma anche nel decriptare fenomeni e linguaggi complessi che costituiscono la cornice entro la quale disparità e discriminazioni possono proliferare.

Appare dunque sempre più evidente il ruolo che possono giocare tali mezzi – ed internet in particolare – soprattutto per consentire di superare quello scarto esistente tra **la realtà del fenomeno migratorio** e la **percezione/rappresentazione che di essa si ha a livello collettivo**. A discapito di una rappresentazione e una percezione dell'immigrazione generalmente emergenziali ed allarmistiche, infatti, si presenta una realtà perfettamente inserita all'interno di un cambiamento storico, sociale ed economico di lungo periodo. Un'attenta analisi delle presenze, delle provenienze, del mondo del lavoro e del grado di inserimento sociale degli stranieri in Italia, infatti, porta con forza alla luce il carattere eminentemente strutturale della presenza straniera in Italia. È importante invece sottolineare come in molti casi⁵¹ il fenomeno arrivi sulle pagine dei giornali o sugli schermi televisivi in modo eccessivamente spettacolarizzato e drammatizzato senza un approfondimento culturale e politico.

La ricerca che qui si sta presentando si è posta l'obiettivo, alquanto ambizioso dal punto di vista epistemologico, di definire la fruizione sul web delle informazioni relative ad un interesse specifico, in questo caso *la rappresentazione delle popolazioni migranti e rom in Italia*. Emerge il carattere fortemente sperimentale e qualitativo di tale impostazione, che intende inserirsi nella tradizione italiana delle interrogazioni sul rapporto tra *discriminazione su base etnica* e trattamento mediatico del tema in oggetto o, se si preferisce, sull'*immagine pubblica* degli appartenenti alle diverse etnie che traspare dal *potere connotativo* sottostante al linguaggio utilizzato, alle *scelte linguistiche* effettuate. Se di una immagine stereotipata del migrante/rom parlano, con accenti diversificati, le maggiori ricerche effettuate nel campo di telegiornali e stampa nazionale, acquista senso tentare di osservare il *comportamento* del Web, in ragione delle differenti regole contestuali del medium e per la semplice accettazione dell'importanza crescente dello stesso, anche in un'ottica di prevenzione, se consideriamo la familiarità preponderante con lo strumento da parte delle generazioni più giovani.

Gli ultimi dati relativi alla diffusione dell'online in Italia⁵², dimostrano, infatti, come “si registra un aumento del 10,4% della popolazione online rispetto allo stesso periodo del 2010. Sono 26,2 milioni gli utenti che si sono collegati a internet almeno una volta nel mese; 2,5 milioni in più rispetto al giugno 2010. Il 62,3% delle famiglie italiane, ossia 13,2 milioni di persone, dichiara di avere un collegamento a internet da casa, con un incremento dell'11,3% rispetto a giugno 2010. Sono 35 milioni, gli italiani, pari al 72,8% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni (incremento su

⁵¹ Morcellini M. et altri (2009) *Ricerca nazionale su media e asilo nei media italiani*. Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università La Sapienza, Roma;


⁵² Audiweb giugno 2011

base annua del 7,5%) che possono accedere alla rete da casa, ufficio, luogo di studio o da altri posti, tramite pc o mobile. Hanno dichiarato di poter accedere a internet da qualsiasi luogo e strumento il 74,9% degli uomini e il 70,8% delle donne, appartenenti a tutte le zone d'Italia con gradi di concentrazione simili nel Nord e nel Centro (circa 76%), eccezion fatta per il Sud e le Isole dove si presenta una percentuale inferiore rispetto alle altre aree geografiche del Paese (67,5%).

Secondo i dati contenuti nell'ultimo Rapporto Censis/Ucsi⁵³ «il 67,8% degli italiani conosce almeno un social network, quota che sale al 91,8% tra i giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, ma si attesta comunque al 31,8% tra gli over 65 anni. Si tratta complessivamente di 33,5 milioni di persone, in crescita rispetto ai 32,9 milioni del 2009». Il più conosciuto è Facebook (65,3% della popolazione), seguito da YouTube (53%), Messenger (41%), Skype (37,4%) e Twitter (21,3%). I social network più utilizzati sono YouTube (54,5% degli italiani che si collegano a Internet) e Facebook (49%). Alla luce di tali dati e delle caratteristiche della Rete descritte nel capitolo precedente, ci si pone il seguente interrogativo: **può il web essere letto, in linea teorica, come un campo avente, tra le sue forze potenziali immanenti, una predisposizione alla decostruzione della stereotipia?**

5.5 Etnia 2.0: l'immigrazione e le popolazioni Rom nel Web

LEMMA IMMIGRAZIONE – GOOGLE MOTORE DI RICERCA. I 97 documenti raccolti per il termine immigrazione sono equamente suddivisi tra le correlazioni indicate per la rilevazione (criminalità, cultura, diritti, integrazione, sicurezza). Appare qui interessante notare come la metà dei documenti rintracciati sia contenuta (Grafico n. 1) nella voce *Sezioni di approfondimento*, intesa come pagine interne a siti web di varia natura⁵⁴, mentre è piuttosto inferiore il numero degli indirizzi web legati ai portali di informazione e alla stampa online.



**Grafico n. 1 – Contenitore di documenti rilevati – da Google motore di ricerca
(Fonte: elaborazione ISFOL/UNAR)**

⁵³ Rapporto Censis/Ucsi "I media personali nell'era digitale", presentato a Roma il 13 luglio 2011 – www.censis.it

⁵⁴ Negli Allegati l'elenco delle "sezioni di approfondimento rilevate" (Allegato n. 2).

Questi ultimi sono equivalenti alla percentuale dei siti dedicati all'argomento immigrazione ed interessante è la percentuale dei documenti relativi ai *Social Media* (blog in primo piano, poi forum e filmati da You Tube).

La voce di ricerca *formato file* (Grafico n. 2) è stata inserita ad hoc, in relazione specifica alla natura plurale della rete internet: seppur denoti una stragrande maggioranza di documenti in formato di testo, è interessante rilevare la presenza di documenti in formato PDF, che tendenzialmente indicano un maggior livello di approfondimento, video, immagini e audio, formati che l'indagine svolta su Google News non ha di contro rilevato.




Grafico n. 2 – Formato file – da Google motore di ricerca

La sezione *Livello di approfondimento* (Grafico n. 3) è stata inserita al fine di valutare l'estensione media delle argomentazioni in termini affini a quelli del giornalismo classico e pone al primo posto la rilevazione di contenuti aventi il carattere dell'articolo dalle 2000 alle 2500 battute, con una presenza interessante di approfondimenti (17%).




Grafico n. 3 – Livello di approfondimento – da Google motore di ricerca

La voce siglata con *Altro* contiene tutti i documenti raccolti non aventi il carattere tradizionale dell’articolo giornalistico ed è di rilevanza significativa, tanto da confermare il carattere molteplice delle possibilità di pubblicazione offerte dalla rete⁵⁵. La sezione *Argomento* (Grafico n. 4) appare particolarmente degna di interesse poiché, come è evidente, segna un risultato in netta controtendenza con quanto normalmente rilevato dalle ricerche sui media tradizionali⁵⁶.




Grafico n. 4 – Argomento – da Google motore di ricerca

Come risulta evidente, la sezione *Argomento del titolo* (Grafico n. 5) non fa che confermare quanto sopra descritto (86% per “politica, dibattito pubblico, governo e norme”), con particolare attenzione anche al 44% di “descrizione, racconto, inchiesta o storia, approfondimenti”⁵⁷.

⁵⁵ In allegato al capitolo “livello di approfondimento specifica altro” (Allegato n. 3).

⁵⁶ Vedi cap. 3 par. 3.6

⁵⁷ In questo caso, le percentuali ed il totale complessivo superano il 100% così come il numero dei documenti analizzati in quanto era possibile la risposta multipla.